

ESTERO

CREDITI DOCUMENTARI

Foglio Informativo n. 18

data aggiornamento : **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' UN CREDITO DOCUMENTARIO

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti dal credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo i principi e le regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

QUANTO PUO' COSTARE UN'OPERAZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO

APERTURE DI CREDITO	
Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Crediti documentari ricevuti dall'Italia o dall'Estero	
Notifica, diritto fisso	€ 41,31
Commissione di conferma (se confermati)	da concordarsi ogni volta in funzione del Paese emitt.
Commissione di utilizzo (se con pagamento a vista)	0,25%, minimo € 15,00
Commissione di accettazione (se con pagamento differito)	€ 25,82 minimo
- a 2 mesi	0,125%
- a 3 mesi	0,150%
- a 4 mesi	0,200%
- a 5 mesi	0,250%
- a 6 mesi	0,350%
Commissione di modifica (in caso di modifiche)	€ 15,00
Commissione di trasferimento (in caso di trasferimento crediti documentari ricevuti)	0,40%, minimo € 40,00
Spese per giro documenti (per invio documenti a banche):	
- Italia	€ 41,32
- Europa	€ 25,82+spese vive
- Altri paesi	€ 25,82+spese vive
Commissione d'intervento	0,30%, minimo € 1,50
Richieste d'esito / Solleciti / FAX Diritti d'urgenza	€ 15,50
Comunicazione valutaria statistica - Apposizione visto	€ 10,00
Comunicazione valutaria statistica su floppy disk	€ 10,00
Crediti documentari emessi in favore dell'Italia o dell'Estero	
Commissione di apertura (per mese o frazione)	0,10%, minimo € 41,31
Spese apertura	€ 30,99
Commissione di utilizzo (se con pagamento a vista)	0,25%, minimo € 41,31
Commissione di accettazione (se con pagamento differito):	€ 25,82 minimo
- a 1 mese	0,25%
- a 2 mesi	0,50%
- a 3 mesi	0,65%
- a 4 mesi	0,75%
- a 5 mesi	0,85%
- a 6 mesi	1,10%
- oltre	1,60%
(Qualora le competenze della Banca Corrispondente siano convenute a carico del beneficiario, non si applicano le commissioni sopra riportate bensì quelle previste i per 'Crediti documentari ricevuti dall'Estero', elencate al paragrafo precedente)	
Commissioni in caso di:	
- mancato utilizzo	50% comm. utilizzo
Spese per accettazione	€ 15,00
Spese per modifica	€ 31,00
Commissione d'intervento	0,30%, minimo € 1,50
Richieste d'esito / Solleciti / FAX	€ 15,50
Diritti d'urgenza	€ 15,00
Spese fisse per pagamento	€ 12,91
Spese postali per recapito documenti a mezzo corriere	€ 41,32

Principali clausole contrattuali

Rinuncia ad opporre eccezioni

L'operazione di credito documentario è distinta dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possa fondarsi. Tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo la Banca, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nella documentazione relativa all'operazione di credito documentario.

In conseguenza di ciò, l'impegno assunto dalla Banca non è soggetto ad azioni od eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui rapporti del medesimo con la Banca o con il beneficiario del credito.

Controllo dei documenti

Il controllo dei documenti da parte della Banca è effettuato unicamente al fine di accertare se, nella forma, essi appaiano conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Analogamente la Banca non è tenuta a verificare le caratteristiche (peso, quantità, imballaggio, ecc.) della merce indicata in un qualsiasi documento.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme che regolano l'operazione di credito documentario nonché le condizioni economiche applicate al rapporto, rispettando, in caso di variazione sfavorevole al Cliente, le prescrizioni dettate dell' art. 118 del Testo Unico della legge Bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione.

Legge applicabile e Foro competente

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA	
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che

	coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista del credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).